

Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OEm-RaP)

del ...

Avamprogetto per l'indagine conoscitiva

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991¹ sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), degli organi da esso incaricati e dell'Istituto Paul Scherrer (IPS), nel campo della radioprotezione.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1 deve pagare un emolumento.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti

Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse. Fanno eccezione i servizi incaricati dello smaltimento delle scorie radioattive.

Art. 5 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

¹ In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

- a. per lo smaltimento di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è o non è più identificabile;

RS 814.56

¹ **RS 814.50**

² **RS 172.041.1**

- b. per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile.

² Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 lettere a e b può essere identificato in un secondo tempo, l'UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell'allegato.

² Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell'allegato o per i quali nell'allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d'attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

Art. 7 Supplemento d'emolumento

L'UFSP, gli organi da esso incaricati e l'IPS possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento per prestazioni fornite urgentemente fuori dell'orario normale di lavoro su domanda, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.

Art. 8 Esborsi

Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell'articolo 6 OgeEm³, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8/1-8/4 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 9 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti

¹ Se affida un compito a un altro organo, l'UFSP può abilitare quest'ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti.

² In caso di controversia concernente la fattura, l'UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 5 luglio 2006⁵ concernente gli emolumenti nel campo della radio-protezione è abrogata.

³ RS 172.041.1

⁴ RS 172.010.1

⁵ RU 2006 2949, 2013 3407

Art. 11 Disposizione transitoria

Ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato all'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova

Importi forfetari

A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 21 ORaP)

Franchi

I. Applicazioni mediche

1.	Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche dentarie	
1.1	Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV	400
1.2	Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopantomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali	650
2.	Impianti in studi medici e chiropratici	
2.1	Impianti a raggi X per radiografie	650
2.2	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	700
3.	Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali, istituti privati, ospedali universitari	
3.1	Impianti a raggi X per radiografie	950
3.2	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	1000
3.3	Mammografi	950
3.4	Simulatori	1000
3.5	Impianti a raggi X per terapia superficiale	950
3.6	Impianti a raggi X per terapia profonda	1600
3.7	Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radiologia interventistica	1150
3.8	Tomografi computerizzati	1600
3.9	Apparecchi «afterloading», unità irradianti	2000
3.10	Acceleratori lineari	2600
4.	Medicina nucleare	
4.1	Diagnostica, zona di lavoro di tipo C	1400
4.2	Terapia, zona di lavoro di tipo B/C	2600
4.3	Dispositivi PET-TC	2000
4.4	Dispositivi SPECT-TC	1750
4.5	Camere per pazienti	1400
5.	Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca, formazione	

		Franchi
5.1	Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV	400
5.2	Impianti a raggi X per radiografie	650
5.3	Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie	700
5.4	Tomografi computerizzati	1150
5.5	Acceleratori lineari	2600
6.	Densitometri ossei	500

II. Applicazioni non mediche

1.	Impianti a raggi X per uso non medico	
1.1	Con protezione totale	500
1.2	Senza protezione totale	800
2.	Acceleratori per uso non medico	1400
3.	Impianti di controllo delle acque di scarico	1400
4.	Commercio, noleggio, garanzia della qualità	
4.1	<i>Esclusivamente</i> commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di impianti o <i>esclusivamente</i> realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare nonché su sistemi supplementari di diagnostica medica ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c ORaP.	2100
4.2	Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame dello stato, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l'esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell'articolo 37 lettere a e b ORaP <i>inclusa</i> la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare nonché su sistemi supplementari di diagnostica medica ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c ORaP.	3900
4.3	Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manutenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l'esercizio diagnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell'articolo 37 lettera c ORaP <i>inclusa</i> la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare nonché su sistemi supplementari di diagnostica medica ai sensi dell'articolo 21	5100

		Franchi
capoverso 1 lettera c ORaP.		
5.	Commercio con sorgenti radioattive	550
6.	Scuole	
6.1	Manipolazione di sorgenti o impianti	650
7.	Manipolazione di sorgenti sigillate	
7.1	Fino a 10 sorgenti	650
7.2	Più di 10 sorgenti	1150
8.	Manipolazione di sorgenti ad alta attività	
8.1	Fino a 3 sorgenti	800
8.2	Più di 3 sorgenti	1400
9.	Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate	
9.1	Manipolazione semplice nella zona controllata	650
9.2	Zona di lavoro di tipo C	1100
9.3	Zona di lavoro di tipo B	1400
10.	Licenza di trasporto	800
11.	Licenza per aziende nel campo di vigilanza della Suva	200

B. Riconoscimento di formazioni e perfezionamenti (art. 17 ORaP)

		Franchi
1.	Riconoscimento di corsi e cicli di formazione in radioprotezione	1000
2.	Riconoscimento di corsi e cicli di perfezionamento in radioprotezione	500

C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 80 ORaP)

		Franchi
1.	Riconoscimento da parte dell'UFSP di servizi di dosimetria individuale nel campo di vigilanza dell'UFSP o della Suva	1200
2.	Riconoscimento da parte dell'UFSP di servizi di dosimetria individuale accreditati nel campo di vigilanza dell'UFSP o della	500

Franchi
Suva

D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 168 ORap)

Franchi
Riconoscimento di servizi di misurazione del radon
500

E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti

Franchi	
1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di un impianto esistente	100
2. Licenza separata per l'importazione/l'esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività	350
3. Riconoscimenti di formazioni individuali in radioprotezione (art. 15 ORaP)	250

F. Misure (art. 27 cap. 3 ORaP)

Franchi	
1. Misure gamma	300
2. Misure in scintillatori liquidi	200

G. Condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 132 e 133 ORaP)

Franchi	
1. Condizionamento e deposito intermedio	
1.1 Scorie condizionate al m ³	17500
1.2 Scorie non condizionate (volume effettivo delle scorie)	
a. Sorgenti radioattive sigillate	
<i>Emettitori β/γ</i>	

		Franchi
	Per sorgente Q2: $10^{-4} A_2^6 < Q2 \leq 10^{-3} A_2$	3875
	Per sorgente Q3: $10^{-3} A_2 < Q3 \leq 10^{-1} A_2$	5766
	Per sorgente Q4: $10^{-1} A_2 < Q4$	in funzione del dispen- dio
	<i>Emettitori α</i>	
	Per sorgente QA2: $10^{-3} A_2 < QA2 \leq 10^{-1} A_2$	3875
	Per sorgente QA3: $10^{-1} A_2 < QA3$	in funzione del dispen- dio
	b. Altre scorie non condizionate al m ³	90000
1.3	Minimo per le piccole quantità	100
2.	Deposito in strati geologici profondi	
2.1	Scorie condizionate al m ³	24000
2.2	Scorie non condizionate	
	a. Sorgenti radioattive sigillate	
	<i>Emettitori β/γ</i>	
	Per sorgente Q2: $10^{-4} A_2 < Q2 \leq 10^{-3} A_2$	800
	Per sorgente Q3: $10^{-3} A_2 < Q3 \leq 10^{-1} A_2$	3500
	Per sorgente Q4: $10^{-1} A_2 < Q4$	in funzione del dispen- dio
	<i>Emettitori α</i>	
	Per sorgente QA2: $10^{-3} A_2 < QA2 \leq 10^{-1} A_2$	800
	Per sorgente QA3: $10^{-1} A_2 < QA3$	in funzione del dispen- dio

⁶ I valori A_2 figurano nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

	Franchi
b. Altre scorie non condizionate al m ³	24000
